

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 21 settembre 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Atto del Governo n. 326).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), inserito nel corso dell'esame in Commissione presso il Senato;

ricordato che il regolamento (UE) n. 1286/2014, che si applica dal 31 dicembre 2016, stabilisce regole uniformi su: *a)* il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. *KID*) che deve essere redatto dagli ideatori dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. *PRIIPs*); *b)* gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei *PRIIPs*; *c)* i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cd. *IBIP*) distribuiti o venduti nell'Unione; *d)* procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; *e)* sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

rilevato che la finalità del regolamento è di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio allorquando effettuano operazioni di acquisto di *PRIIPs* attraverso una ottimizzazione della comprensione e dell'uso delle informazioni relativi a tali prodotti;

rilevato, più in particolare, che l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede che il documento contenente le informazioni chiave (cd. *KID*), da redigere a cura degli ideatori dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. *PRIIPs*) debba essere redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, ed essere pari a massimo tre facciate di formato A4 quando stampate, così agevolando la comprensibilità delle caratteristiche, dei costi e dei rischi di un prodotto finanziario, nonché la confrontabilità dello stesso con documenti similari;

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

valutato che il regolamento (UE) n. 1286/2014 è un atto di armonizzazione massima e quindi non è possibile introdurre differenti modulazioni degli obblighi informativi relativi al *KID*, a ciò ostando il disposto della legge di delegazione europea 2014 nella parte in cui prevede il divieto del cd. *gold-plating*, ossia il divieto di introduzione di oneri regolatori superiori a quelli minimi previsti dall'atto europeo da attuare, valevole *a fortiori* nel caso di regolamenti europei, per loro natura direttamente applicabili;

rilevato che lo schema si compone di tre articoli, di cui l'articolo 1 reca le modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico della finanza. Tali modifiche riguardano:

- l'integrazione dell'apparato definitorio (articolo 1);
- la designazione della Consob, dell'IVASS e della Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti sui *PRIIPs*. Al fine di evitare sovrapposizioni, le dette autorità sono tenute a individuare forme di coordinamento, anche tramite protocolli di intesa (nuovo articolo 4-*sexies*);
- la previsione di poteri di intervento sui *PRIIPs*, consistenti ad esempio nella sospensione della commercializzazione o nel divieto di offerta, nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento (nuovo articolo 4-*septies*);
- la previsione del *whistleblowing* anche per le violazioni del regolamento (nuovi articoli 4-*octies* e 4-*novies*);
- la salvezza degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un *PRIIP* a investitori al dettaglio (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 100);
- l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento (nuovo articolo 193-*quinquies*) o, nei casi di scarsa offensività o pericolosità e di cessazione dell'infrazione, l'imposizione di una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;

ricordato che, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2014, era stato approvato uno specifico ordine del giorno, sia in 14<sup>a</sup> Commissione che in Assemblea, con il quale si impegnava il Governo, in riferimento alla designazione della CONSOB e dell'IVASS quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, a conferire alla CONSOB la competenza sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari;

valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi.

Le modalità concrete di redazione del documento contenente le informazioni chiave, cd. *KID*, sono state esaminate dal Parlamento europeo, che dapprima in Commissione affari economici e poi in sede plenaria (con la risoluzione B8-0974/2016, del 14 settembre 2016) ha sollevato obiezioni al progetto di atto delegato

presentato dalla Commissione europea, sostanzialmente perché ritiene che la metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento rischia di non porre nella dovuta attenzione il rischio per gli investitori di perdere il denaro e non è quindi idonea a fornire informazioni “accurate, corrette, chiare e non fuorvianti”.

Le obiezioni del Parlamento europeo impediscono, allo stato, l’entrata in vigore del progetto di atto delegato (articolo 290, paragrafo 2, lettera b), del TFUE), di cui è stata comunque chiesta la ripresentazione, per tenere conto delle preoccupazioni espresse nella citata risoluzione.

Il Parlamento europeo ha, inoltre, chiesto di posticipare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 “*onde garantire un’agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento delegato*”. Si eviterebbe così l’applicazione della norma regolamentare primaria senza che siano in vigore le norme tecniche di regolamentazione secondaria.

Al riguardo, si ritiene che l’eventuale posticipazione dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, richiesta dal Parlamento europeo, sia neutra rispetto all’entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, che è peraltro connesso ai tassativi termini per la sua adozione previsti dalla legge di delegazione europea 2014.

Invero, la previsione di cui all’articolo 3 dello schema, secondo cui “*Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014*”, subordina la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla “*data di applicazione*” dello stesso, che è mutuata dalla fonte normativa europea ed è oggi prevista per il 31 dicembre 2016.

Nel caso in cui questa data dovesse essere modificata e spostata in avanti dal legislatore europeo, gli effetti si estenderebbero automaticamente alle disposizioni interne di attuazione.

Si invita, infine, la Commissione di merito, nel rispetto del divieto di *gold plating*, a prestare particolare attenzione a tutti gli elementi che garantiscono la tutela massima del risparmiatore e la sanzione più efficace dei comportamenti contrari a tale tutela.

Maria Cecilia Guerra